



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 3 giugno 2010

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal dott. Sabino Luce, Presidente; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Gianfranco Tobia, Componenti; dal dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA; con l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 3 giugno 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

(238) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI PIRAINO (calciatore già tesserato per la Soc. SSD Atessa Val di Sangro, attualmente tesserato per la Soc. Casc Italcaccio), UMBERTO TANTALO E CESARE FIGURETTI (dirigenti accompagnatori della Soc. Casc Italcaccio) E DELLE SOCIETA' CASC ITALCALCIO E SSD ATESSA VAL DI SANGRO (nota n. 6027/584pf09-10/AA/ac del 22.3.2010).

Il Presidente del Comitato Regionale Lazio, con nota del 10 novembre 2009, informava la Procura Federale che la società Italcaccio, partecipante al campionato di seconda categoria, aveva utilizzato in due gare ufficiali il calciatore Giovanni Piraino in posizione irregolare in quanto tesserato per altra società.

Era stato accertato, infatti, che la società Italcaccio il 29 settembre 2009 aveva chiesto il tesseramento del calciatore di che trattasi; che il Comitato competente il 7 ottobre successivo aveva comunicato alla richiedente la nullità della lista di tesseramento perché il calciatore Piraino risultava tesserato per la società Atessa Val di Sangro; che il calciatore, nel frattempo, aveva partecipato a due gare di campionato del 4 e dell'11 ottobre 2009 in favore della società Italcaccio.

In tale situazione la Procura Federale, con atto datato 22 marzo 2010, deferiva a questa Commissione Disciplinare il calciatore Giovanni Piraino; i due dirigenti accompagnatori della società Italcaccio Umberto Tantalo e Cesare Figuretti, che avevano rispettivamente sottoscritto le due distinte dei calciatori partecipanti alle gare; le società Italcaccio ed Atessa Val di Sangro, contestando al calciatore la violazione degli artt. 1 comma 1 e 10 commi 2 e 6 CGS in relazione all'art. 40 comma 4 NOIF, ai due dirigenti la violazione degli artt. 1 comma 1 e 10 commi 2 e 6 CGS, ad entrambe le società la responsabilità oggettiva di cui all'art. 4 comma 2 CGS.

Cesare Figuretti e Umberto Tantalo da una parte, la società Atessa Val di Sangro dall'altra hanno fatto pervenire a questa Commissione le proprie memorie difensive, con le quali è stato chiesto ad istanza dei due dirigenti l'applicazione delle attenuanti per aver essi agito in totale buona fede ed ad istanza della società Atessa Val di Sangro il proscioglimento per mancanza dei presupposti della sanzione.

All'udienza odierna la Procura Federale, richiamati i termini del deferimento, ha chiesto le seguenti sanzioni disciplinari: per il calciatore Piraino anni due di squalifica, per i dirigenti Tantalo e Figuretti anni due di inibizione per ciascuno, per la Soc. Italcaccio la penalizzazione di due punti in classifica e l'ammenda di € 1.000,00, per la Soc. Val di Sangro l'ammenda di € 300,00.

Cesare Figuretti e Umberto Tantalo, presenti di persona unitamente al calciatore Piraino, si sono riportati alla memoria difensiva insistendo per le conclusioni ivi formulate.

Il deferimento è fondato.

Il calciatore Giovanni Piraino ha sottoscritto il modulo di richiesta tesseramento per la società Italcaccio in costanza di vincolo con Atessa Val di Sangro, che era in essere da tempo, mentre la

società Italcaccio ha omesso di verificare presso il competente ufficio tesseramenti la posizione del calciatore, come avrebbe dovuto in realtà fare prima di inoltrare la richiesta di tesseramento. Tutto questo ha comportato l'irregolare partecipazione del calciatore alle gare sopra evidenziate, suscettibili di alterare la regolarità delle gare medesime in termini di risultato e quindi dell'intero campionato.

Sussiste la responsabilità dei dirigenti Umberto Tantalo e Cesare Figuretti, in quanto, sottoscrivendo il primo la distinta della gara del 4 ottobre 2009 ed il secondo quella afferente la gara dell'11 ottobre successivo, avevano personalmente dichiarato che tutti i calciatori inseriti nella distinta, quindi anche il Piraino, erano regolarmente tesserati.

La società Italcaccio risponde a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte al calciatore Piraino, che a far data dal 3 dicembre 2009 si era tesserato stavolta regolarmente per la società Italcaccio, nonché per le violazioni ascritte ai suoi due dirigenti.

Anche la società Atesa Val di Sangro risponde dei fatti a titolo di responsabilità oggettiva, atteso che il Piraino aveva compiuto le violazioni che sono state contestate nella vigenza del tesseramento con la società Atesa Val di Sangro, dovendo così quest'ultima rispondere del comportamento del suo calciatore giusto il comma 2 dell'art. 4 CGS.

In merito alle sanzioni richieste dalla Procura federale si ritiene equo che esse siano da applicare in misura inferiore, come da seguente dispositivo.

P.Q.M.

infligge al calciatore Giovanni Piraino la squalifica per 2 (due) gare effettive; a Umberto Tantalo e Cesare Figuretti la inibizione per mesi 2 (due) ciascuno; alla Società Casc Italcaccio la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2010/2011 e alla società SSD Atesa Val di Sangro l'ammenda di € 300,00 (trecento/00).

(231) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: JAIR JUNIOR FRIGO (calciatore già tesserato per la Soc. Verona Calcio a 5, attualmente tesserato per la Soc. AC Alpo 04), MATTEO DE BENI E FABRICE MASSALONGO (dirigenti accompagnatori della Soc. AC Alpo 04) E DELLE SOCIETA' AC ALPO 04 E VERONA CALCIO A 5 (nota n. 5658/985pf09-10/AA/ac del 10.3.2010).

Il calciatore Frigo Jair Junior, in costanza di tesseramento con la società Verona Calcio a 5, aveva partecipato in favore della società Alpo 04 a cinque gare del Campionato regionale Serie C2 Calcio a Cinque della stagione sportiva 2009/2010, in posizione irregolare perchè non tesserato per la società che lo aveva utilizzato.

Tale calciatore è stato pertanto deferito a questa Commissione Disciplinare per violazione degli artt. 1 comma 1 e 10 commi 2 e 6 CGS; sono stati altresì deferiti i due dirigenti accompagnatori della società Alpo 04, Matteo De Beni e Fabrice Massalongo, per aver sottoscritto il primo due ed il secondo tre distinte dei calciatori partecipanti alla gara e per aver dichiarato che tutti i calciatori, quindi anche il Frigo, erano regolarmente tesserati, con conseguente contestata violazione degli art. 1 comma 1 e 10 commi 2 e 6 CGS.; nonché le società Alpo 04 e Verona Calcio a 5 a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 CGS.

All'udienza odierna la Procura Federale, richiamati i termini del deferimento ha chiesto anni due di squalifica per il calciatore Jair Junior Frigo, anni due di inibizione per ciascuno dei dirigenti Matteo De Beni e Fabrice Massalongo, la penalizzazione di cinque punti in classifica e l'ammenda di € 1.000,00 per la Soc. Alpo 04 e l'ammenda di € 300,00 per la Soc. Verona Calcio a 5.

Sono altresì comparse le Società deferite le quali a diverso titolo hanno chiesto la Soc. Verona Calcio a 5 l'insussistenza della responsabilità oggettiva ad essa contestata, la Soc. Alpo 04 la concessione di tutte le attenuanti del caso, avendo agito in piena buona fede.

Il deferimento è fondato.

Pacifici i fatti perché provati documentalmente e neppure contestati nel merito dalle parti deferite, appaiono sussistere tutte le violazioni che sono state contestate ai deferiti e delle quali deve rispondere per il principio della responsabilità oggettiva anche la società Verona Calcio a 5.

Vanno pertanto irrogate le sanzioni che conseguono agli addebiti, inflitte in maniera ridotta rispetto al chiesto e di cui al dispositivo.

P.Q.M.

infligge al calciatore Jair Junior Frigo la squalifica per 4 (quattro) gare effettive; al sig. Matteo De Beni l'inibizione per mesi 2 (due); al sig. Fabrice Massalongo l'inibizione per mesi 3 (tre); alla società AC Alpo 04 la penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2010/2011 e alla società Verona Calcio a 5 l'ammenda di € 300,00 (trecento/00).

(308) – APPELLO DELLA SOCIETA' COOP VIS AURELIA Srl AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI 7 PUNTI IN CLASSIFICA ED AMMENDA DI € 1.000,00, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - CU n. 129 del 23.4.2010).

Con decisione pubblicata su Comunicato Ufficiale n. 129 del 23 aprile 2010 la Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio, tra l'altro, ha sanzionato la Soc. Coop. Vis Aurelia Srl con la penalizzazione di sette punti in classifica generale e l'ammenda di euro 1.000,00 a causa della posizione irregolare del giocatore Andrea Tamaro già tesserato per la ASD Tanas Casalotti dal 14 novembre 2007, poi tesserato per la Vis Aurelia dal 5 settembre 2009 nonostante fosse ancora vincolato alla precedente Società (come comunicato dalla Federazione – Comitato Regionale Lazio in data 28 settembre 2009).

Nella motivazione della decisione di primo grado si precisa che il calciatore, malgrado il diniego al tesseramento comunicato dal Comitato Regionale alla Società, risultava impiegato dalla Vis Aurelia in tredici gare del campionato di Promozione Girone A in posizione irregolare.

Con ricorso 3 maggio 2010 la Vis Aurelia ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale sostenendo la totale buona fede della Società soprattutto in relazione alla mancata conoscenza della comunicazione del Comitato Regionale con cui veniva negato il tesseramento (mai ritirata e restituita al mittente per compiuta giacenza) e, conseguentemente, la eccessività della sanzione irrogata. La Vis Aurelia ha sottolineato altresì i propri ottimi precedenti in quaranta anni di attività sportiva.

All'udienza è comparso il Presidente della Vis Aurelia assistito dal proprio legale, il quale ha lamentato il fatto che l'odierna discussione sia stata fissata dopo lo svolgimento dei play-out che hanno visto retrocedere la Società.

Per la Procura Federale è comparso l'avv. Alessandro Avagliano il quale ha concluso chiedendo il rigetto dell'impugnativa proposta e, comunque, rimettendosi alle decisioni di questa Commissione. Esaminati gli atti del giudizio, i fatti contestati risultano inequivocabilmente confermati anche per riconoscimento della Società ricorrente.

Quanto alla buona fede della Vis Aurelia, questa Commissione pur non dubitando al riguardo, non può non rilevare che Società abbia utilizzato il giocatore Tamaro in posizione irregolare in ben tredici partite, circostanza di enorme gravità per la quale le sanzioni irrogate appaiono eque.

Per la lamentata tardiva fissazione dell'odierna udienza di discussione si precisa che la Società ricorrente non ha comprovato di essersi in alcun modo attivata per ottenere una immediata fissazione di detta udienza; peraltro, al riguardo, si ricorda che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, commi 10 e 11, e 37, comma 7, avrebbe potuto essere richiesto il procedimento d'urgenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso proposto dalla Soc. Coop. Vis Aurelia Srl e, per l'effetto, conferma le sanzioni irrogate nei suoi confronti. Dispone l'incameramento della tassa versata.

(329) – APPELLO DELLA SOCIETA' ASD PIBE DE ORO AVVERSO LE DECISIONI IN MERITO ALLA GARA AFFILE/PIBE DE ORO DELL'11.4.2010 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA (delibera GS CU n. 128 del 22.4.2010 e delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - CU n. 140 del 13.5.2010).

Con reclamo del 27.4.2010 la Soc. ASD Pibe de Oro ha impugnato la decisione con la quale la CD Territoriale Lazio, con CU n. 140 del 13.5.2010, ha respinto il reclamo proposto dalla stessa Società avverso la delibera pubblicata sul CU n. 128 del 22.4.2010, con la quale il Giudice Sportivo

aveva respinto il reclamo della Soc. Pibe de Oro convalidando il risultato della gara Affile/Pibe de Oro con il punteggio di 4-1.

Considerato che, avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali, è possibile proporre ricorso esclusivamente alle Commissioni disciplinari territoriali essendo previsti, ai sensi dell'art. 44 CGS, soltanto due gradi di giudizio per le infrazioni che riguardano l'attività agonistica, mentre la Commissione disciplinare nazionale è competente a decidere i ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni disciplinari territoriali unicamente nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale;

considerato che nel caso in questione, si sono esauriti i due gradi del giudizio previsti dal citato art. 44 CGS, e pertanto il ricorso è inammissibile;

P.Q.M.

Dichiara il reclamo inammissibile, e per l'effetto, dispone l'addebito della tassa non versata.